



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

Sezione 1^a civile

Udienza Pubblica del 15 aprile 2026

Sostituto Procuratore Generale

Giovanni Battista Nardecchia

Causa n. 1, r.g. n. 24097/2024

Rel., Cons. Zuliani

Con ricorso depositato il 20.04.2023, la società debitrice (omissis) s.r.l. formulava domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'art. 44 CCII, con riserva di successivo deposito del piano di ristrutturazione ex art. 64 bis, comma 2, CCII.

In data 09.08.2023 la debitrice, con contestuale modifica della domanda in quella di apertura della procedura di concordato preventivo, depositava la proposta di concordato preventivo, con il piano in continuità diretta, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione ex art. 39, commi 1 e 2 CCII.

Con ricorso depositato lo stesso 09.08.2023, i creditori M.G. e G., congiuntamente, formulavano domanda di apertura della liquidazione giudiziale della debitrice, ai sensi dell'art. 49 CCII.

Il Tribunale disponeva l'apertura del concordato preventivo della debitrice.

All'esito della votazione il concordato in continuità diretta non veniva approvato, non avendo ricevuto il voto favorevole di tutte le classi ma la proposta era stata approvata dalla maggioranza delle classi, di cui sei classi formate da creditori titolari di diritti di prelazione.

In data 27.03.2024 la debitrice depositava richiesta di omologazione ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII.

I creditori istanti per la liquidazione giudiziale depositavano opposizioni all'omologa.

Con sentenza n 18/2024 del 28 maggio 2024, il Tribunale omologava il concordato preventivo.

Con ricorso depositato in data 26 giugno 2024, M.G. S.p.A., e G. SPV S.r.L. proponevano reclamo ex art 51 CCII avverso la sentenza di omologa del concordato preventivo.

La corte d'appello, pur rilevando la fondatezza del quarto motivo del reclamo, perché la proposta formulata dalla debitrice, relativamente alla unilaterale rimodulazione delle condizioni del contratto di leasing avente ad oggetto l'immobile dove si svolge l'attività si poneva come incompatibile con i precetti inderogabili dell'ordinamento, preso atto che sia il debitore due lavoratori dipendenti intervenuti nel giudizio, avevano invocato in via subordinata l'applicazione dell'istituto di cui all'art 53 co V bis CCII, confermava la sentenza di omologa del concordato e rimetteva la causa in istruttoria per la quantificazione della liquidazione del danno.

M.G. S.p.A., e G. SPV S.r.L. propongono ricorso per la cassazione della sentenza parziale n. 149/2024, pronunciata dalla Corte d'Appello di Trento, all'esito del giudizio di reclamo ex art. 51 C.C.I.I. avverso la sentenza di omologazione del Concordato Preventivo di (omissis) S.r.l.

Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione o falsa applicazione dell'art. 53 comma 5 bis Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza e dell'art. 99 c.p.c., in relazione al motivo di cui all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.; Violazione o falsa applicazione delle norme poste a presidio dell'obbligo motivazionale di cui agli artt. 132 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. ed art. 111, primo comma Cost., in relazione al motivo di cui all'art. 360 comma 1 n. 3 per aver la Corte di Appello di Trento

- ritenuto sufficiente, ai fini dell'applicabilità dell'art. 53 comma 5bis CCII la sola richiesta avanzata in tal senso dalla debitrice e da due lavoratori, ma non anche da tutte le altre parti

- completamente omesso di motivare come sia consentito al Giudice di confermare la sentenza di omologazione a fronte di una proposta concordataria che "si pone come incompatibile con i precetti inderogabili dell'ordinamento";

- ritenuto interesse generale dei lavoratori e dei creditori quello di confermare la Sentenza di omologa, senza tuttavia motivare in alcun modo come possa ricavarsi, da due soli dipendenti, l'interesse "generale" della relativa categoria e, ancor di più, come possa ricavarsi, a fronte di creditori dissenzienti, quali sono le odierne ricorrenti che rappresentano il 92,03% dell'intero ceto creditorio, l'interesse "generale" dei creditori;

- ricompreso, fra gli interessi da bilanciare tra loro, quello della "comunità" che è del tutto estraneo al procedimento di concordato e dunque inevitabilmente irrilevante ai fini del giudizio di omologazione.

Con il secondo motivo è fatta valere la nullità della sentenza e del procedimento per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili con motivazione contraddittoria, in relazione al motivo di cui all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., avendo la Corte di Appello di Trento dichiarato, da un lato, inammissibile il concordato preventivo per violazione dell'autonomia e libertà negoziale di cui all'art. 1322 c.c. non derogata da alcuna norma

concorsuale, dall'altro, fatto applicazione dell'art. 53 comma 5 bis CCII con ciò derogando all'autonomia e libertà negoziale .

Con il terzo motivo si censura la sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti che si è tradotto in una motivazione solo apparente, in relazione al motivo di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., per aver la Corte di Appello di Trento ritenuto applicabile l'art. 53 comma 5 bis CCII in nome dell'interesse generale dei creditori, senza tuttavia dar minimo conto del fatto che le odierne ricorrenti, contrarie al piano ed alla proposta concordataria, rappresentano il 92,03% dell'intero ceto creditorio e per aver ritenuto integrato anche l'interesse dei lavoratori a fronte della richiesta avanzata da solo due di essi.

La società resiste con controricorso e ricorso incidentale per violazione degli artt. 154, comma 2, e 96, CCII, e falsa applicazione dell'art. 1322, c.c., ex art. 360, n. 3, c.p.c. nella parte in cui ha ritenuto fondato il reclamo non potendosi predicare, con riferimento ad un contratto di leasing stipulato anteriormente all'accesso dell'utilizzatrice alla procedura di concordato preventivo: l'insensibilità dello stesso rispetto a tale evento; la conseguente necessità di mantenere tout court, anche in costanza di procedura e nella fase esecutiva del concordato, la rateazione contenuta nell'originario piano ammortamento; l'impossibilità per il debitore di rimodulare le scadenze di pagamento del debito residuo, come previste nel piano modificato e nella proposta modificata di concordato del 13 gennaio 2024 e recepite nella sentenza di omologazione del Tribunale di Trento.

L'esame del ricorso incidentale appare logicamente e giuridicamente pregiudiziale rispetto a quello del ricorso principale, avente ad oggetto la censura alla statuizione che ha ritenuto applicabile l'art. 53, comma 5 bis, CCII.

La ricorrente contesta la decisione della corte d'appello nella parte in cui ha ritenuto fondato il reclamo escludendo la possibilità per il debitore, sia in costanza di procedura che nella fase esecutiva di concordato, di rideterminare la rateazione contenuta nell'originario piano di ammortamento del contratto di leasing e quindi la possibilità per il debitore di rimodulare nel piano e nella proposta concordataria le scadenze di pagamento del debito residuo.

Secondo la ricorrente tale interpretazione sarebbe errata e la ragione risiederebbe nel fatto che il debito restitutorio riveniente dal contratto di leasing sarebbe sorto integralmente con la conclusione del contratto e, dunque, prima della domanda ex art. 44 CCII.

Tale conclusione non sarebbe contraddetta dalla struttura stessa del contratto di leasing perché, se è pur vero che con esso la concedente non si milita ad erogare un finanziamento ma mette a disposizione dell'utilizzatore un bene a fronte di un corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto e della durata del contratto, è altrettanto vero che la fonte genetica dell'obbligo restitutorio sorge pur sempre con la messa a disposizione del bene, vale a dire all'inizio del rapporto contrattuale.

In altri termini la cadenza temporale dei singoli canoni non individuerebbe una nuova obbligazione ma rappresenterebbe unicamente la rateizzazione di un obbligo restitutorio già cristallizzato al sorgere del rapporto.

Essendo quindi tutte le obbligazioni sorte con il contratto di leasing scadute con il deposito del ricorso per concordato, il debitore potrebbe rimodularle perché, trattandosi di debito scaduto “concorsuale”, esso dovrebbe seguire il regime che regola la natura di tali obbligazioni.

La pur suggestiva tesi secondo cui nel concordato preventivo il debitore, ove intenda dare esecuzione ad un contratto di leasing pendente, possa rimodulare le modalità di pagamento previste nel contratto, essendo tali obblighi parificabili a tutte le altre obbligazioni concordatarie, appare del tutto infondata.

E ciò in quanto essa presuppone che con la domanda di concordato preventivo il debitore possa richiedere ed ottenere la modifica unilaterale di un qualsiasi rapporto di durata, con prestazioni periodiche o comunque con obbligazioni non ancora scadute.

Ipotesi del tutto sconosciuta alla disciplina concorsuale che prevedeva una sola ipotesi di modifica delle condizioni del contratto pendente nell’art. 10 del d.l. n. 118/2021 che prevedeva la possibilità per il Tribunale (ma non di certo per la parte unilateralmente) di rideterminare d’imperio, in sede di composizione negoziata, le condizioni del contratto per un periodo strettamente necessario ad assicurare la continuità aziendale.

Norma successivamente abrogata.

Il Considerando 2 della Direttiva Insolvency prevede con riferimento alla ristrutturazione, che salvo specifica disposizione contraria del diritto nazionale, i cambiamenti operativi, come la risoluzione o la modifica dei contratti o la vendita o altro atto dispositivo delle attività, dovrebbero rispettare i requisiti generali previsti dal diritto nazionale per tali misure, in particolare il diritto civile e il diritto del lavoro.

In altri termini la ristrutturazione non incide sui contratti in corso sul presupposto che se l’impresa è in attività i rapporti contrattuali debbano normalmente proseguire. È tuttavia fatta salva la diversa disciplina prevista a livello nazionale, che in Italia ai sensi dell’art. 97 CCII (sulla falsariga di quanto già previsto dall’art. 169-bis l.fall.) consente la sospensione o lo scioglimento dei contratti in corso a seguito della presentazione della domanda di concordato preventivo.

La norma di riferimento è quindi quella di cui all’art. 97 CCII, che regola la sorte dei contratti pendenti nel concordato. Tale disposizione, dopo aver dettato la regola generale che i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti proseguono anche durante il concordato, prevede la possibilità per il debitore di chiedere la sospensione o lo scioglimento di tali contratti: in pendenza del termine concesso ai sensi dell’art. 44, il debitore può chiedere soltanto la sospensione (art. 97, comma 2), come appunto nel caso in esame

ove lei ci dice che il debitore ha presentato un ricorso prenotativo di concordato in continuità.

La Corte ha più volte ribadito che il diritto potestativo di modificare unilateralmente i rapporti contrattuali pendenti deve essere esercitato conformemente alla norma, ossia con l'acquisizione di un decreto autorizzativo motivato che accolga l'istanza di scioglimento o sospensione dei contratti preliminari presentata dal debitore, sentito l'altro contraente (Cass. 01/07/2024, n. 17997; Cass. 11/03/2022, n. 8008 con riferimento all'analogia norma dettata dall'art. 169-bis l.fall.).

Conformità alla norma che delimita naturalmente anche i limiti del potere potestativo, non soltanto dal punto di vista procedurale ma anche sostanziale.

Con la conseguenza che la disciplina speciale rispetto ai principi generali dell'ordinamento, che regola la facoltà per il debitore di chiedere la sospensione o lo scioglimento di un contratto pendente al momento dell'accesso alla procedura di concordato preventivo è una norma eccezionale, di stretta interpretazione, tale da non consentire l'attribuzione al debitore il potere di modificare unilateralmente, senza il consenso dell'altra parte contrattuale, le condizioni di un contratto, come quello in esame, funzionale alla continuazione dell'attività aziendale.

Da ultimo va sottolineato che appare altresì destituita di fondamento la prospettazione secondo cui i debiti derivanti dall'esecuzione del contratto di leasing potrebbero essere equiparati ai debiti scaduti concorsuali.

Invero ai sensi dell'art. 96 comma 11 CCII i crediti legalmente sorti per effetto del contratto dopo il deposito della domanda, prima della notificazione del provvedimento autorizzativo di cui al comma 6 sono prededucibili, il che rende evidente come tale beneficio assista ancor più tali crediti in caso di esecuzione del contratto pendente.

Ne deriva l'infondatezza del ricorso incidentale.

Venendo all'esame del ricorso principale va detto che l'art. 53 comma 5 CCII prevede che: "In caso di accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la corte d'appello, su richiesta delle parti, può confermare la sentenza di omologazione se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante, riconoscendo a quest'ultimo il risarcimento del danno".

La norma dà attuazione all'art. 16, comma 4 della direttiva "Insolvency" 2019/1023, il quale statuisce che, in caso di "impugnazione" contro un "piano di ristrutturazione" fondata, consentiva agli Stati membri di prevedere l'annullamento, l'omologa con modifiche o anche l'omologa senza modifiche ma con "risarcimento a qualsiasi parte che abbia subito perdite monetarie e la cui impugnazione sia stata accolta".

La disposizione, per il solo concordato in continuità ed a condizione che vi sia un interesse prevalente dei creditori e dei lavoratori, pur a fronte della riscontrata

illegittimità dell'omologazione concessa dal tribunale, esclude la tutela demolitoria della revoca ed accorda esclusivamente una tutela risarcitoria.

In generale, come già ha avuto modo di chiarire la Corte Costituzionale, «l'esclusione della tutela costitutiva di annullamento e la limitazione della protezione giurisdizionale al risarcimento per equivalente [...] corrisponde a una tecnica di tutela assai diffusa e ritenuta pienamente legittima in numerosi e delicati comparti [...] il legislatore ben può, nell'esercizio della sua discrezionalità, prevedere un meccanismo di tutela anche solo risarcitorio-monetario (sentenza n. 303 del 2011), purché un tale meccanismo si articoli nel rispetto del principio di ragionevolezza» (sentenza n. 194 del 2018) [...] L'esclusione della tutela costitutiva non comporta di regola conseguenze costituzionalmente inaccettabili» (Corte Cost., 26 giugno 2019, n. 160).

Se quindi la scelta di fondo operata dal legislatore appare conforme alla direttiva eurounitaria e compatibile con i principi costituzionali, le concrete modalità con le quali la scelta è stata attuata pongono seri problemi interpretativi in relazione alla portata di tale innovazione.

Il primo fondamentale snodo interpretativo da sciogliere è quello della legittimazione alla domanda di conferma con tutela solo risarcitoria, della necessità o meno che vi sia una richiesta espressa di una o di tutte le parti costituite nel giudizio parti (debitore e creditori opposenti). La norma parla di richiesta non di parte, ma delle parti, con una formulazione che sembra rendere necessaria la concorde richiesta di tutte le parti costituite davanti al giudice d'appello.

Ulteriori elementi a supporto di tale interpretazione si rinvencono nella relazione illustrativa dato che la legittimazione sembra essere attribuita sia al creditore reclamante, che al debitore reclamato senza chiarire, però, se si tratti di una legittimazione disgiuntiva ovvero necessariamente congiunta e concorde (“delle parti”, inteso come tutte le parti in giudizio): “nel richiedere il risarcimento del danno è il creditore opponente a doverlo allegare e dimostrare”; “sarà eventualmente onere del debitore quello di predisporre piani muniti di accantonamenti per eventuali danni da riconoscere ai creditori opposenti al fine di poter richiedere comunque l'omologazione in caso di opposizioni”.

Quel che certo è che comunque, a fronte dell'inequivoco dettato legislativo, non può ritenersi che in caso di accoglimento del reclamo la conferma della sentenza di omologazione possa essere pronunciata senza la richiesta in tal senso del creditore opponente.

Del resto, quando il legislatore, per ragioni di interesse generale, ha ritenuto di bypassare l'iniziativa di una o più parti quale necessario presupposto per escludere la tutela “reale” di annullamento, ha compiuto tale scelta espressamente “a monte” facendosi anche carico di individuare concretamente le fattispecie.

Come avviene, ad esempio, per la tutela contro il licenziamento illegittimo; in tale ambito l'alternativa tra reintegra o indennità è compiutamente regolata dal legislatore, in relazione alle dimensioni dell'impresa, ai motivi di invalidità del recesso datoriale.

Altro settore nel quale è il legislatore a disciplinare espressamente i casi di esclusione della tutela di annullamento è quella del diritto societario: l'art. 2377 c.c. preclude ai soci con partecipazione al capitale al di sotto di certe soglie la legittimazione ad impugnare le delibere illegittime, facendo salvo il diritto al risarcimento del danno; gli artt. 2500 bis, 2504 quater e 2506 ter c.c. escludono l'annullamento delle operazioni di trasformazione, fusione, scissione, una volta eseguita la pubblicità o l'iscrizione nel registro delle imprese.

Nel CCII nella disciplina del concordato preventivo, la stabilità dell'omologa viene preservata nel quarto comma dell'art. 116, con riferimento alle deliberazioni relative alle operazioni straordinarie quali previste nel piano.

Al riguardo, la norma stabilisce che, una volta intervenuta l'omologazione, l'invalidità di tali deliberazioni non può essere pronunciata e gli effetti delle operazioni sono irreversibili.

Divenuta definitiva l'omologa non vi è più spazio per contestazioni inerenti non solo alla validità delle operazioni straordinarie, ma anche alla loro efficacia con conseguente improponibilità, ad esempio, di azioni revocatorie sia ordinarie che concorsuali.

La tutela dei creditori (e dei soci) viene traslata dal piano reale a quello risarcitorio, senza che sia richiesto il loro consenso.

In altre fattispecie la scelta è rimessa ad una valutazione officiosa del giudice. Come avviene con riferimento ai contratti pubblici, dove è affidata, entro certi limiti, al giudice, la scelta di conservazione del contratto per esigenze imperative e sono compiutamente disciplinate anche le peculiari modalità procedurali per giungere alla tutela solo risarcitoria: "il giudice individua i criteri di liquidazione del danno e assegna un termine entro il quale la parte danneggiante deve formulare una proposta risarcitoria"; in carenza di accordo, può seguire un giudizio di ottemperanza: vedi artt. 121 e seg. D.Lgs. 104/2010.

Deve quindi prendersi atto che il legislatore nel formulare la norma di cui all'art. 53 comma 5 CCII abbia espressamente operato una scelta diversa, statuendo che la conferma dell'omologazione a fronte dell'accoglimento del reclamo, richiede la richiesta non solo del creditore opponente, ma anche del debitore, dato che ove il piano non contenga già una riserva di fondi destinati allo scopo, l'accoglimento della domanda risarcitoria comporterebbe altrimenti una modifica coattiva del piano concordatario.

Ne deriva la fondatezza del primo motivo, posto che la sentenza della Corte d'appello risulta errata nella parte in cui, ai fini della conferma della sentenza di omologazione ex art. 53 comma 5 CCII, ha ritenuto di considerare, quali "parti" richiedenti, la sola debitrice ed alcuni lavoratori, non ritenendo necessaria analoga richiesta dei creditori oppositori, tra l'altro portatori di crediti pari al 92,03% dell'intero ceto creditorio, e quindi sicuramente legittimi rappresentanti dell'interesse "generale" dei creditori.

Si chiede quindi l'accoglimento del ricorso con l'affermazione del seguente principio di diritto: in caso di accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la corte d'appello, su richiesta delle parti costituite, creditore opponente e debitore, può confermare la sentenza di omologazione se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante, riconoscendo a quest'ultimo il risarcimento del danno.

p.q.m.

Il P.M. chiede

L'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale.

Roma, 23 marzo 2026.

**PER IL PROCURATORE GENERALE
IL SOSTITUTO
Giovanni Battista Nardecchia**